



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Spett.le

AUSL di Bologna

U.O. Affari Generali e Legali

Alla c.a. Dott.ssa Giancarla Pedrazzi

e-mail giancarla.pedrazzi@ausl.bologna.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI

La sottoscritta avv. Italia Elisabetta d'Errico, in qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con sede presso il Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali n. 4, telefono 051 582209, indirizzo mail presidenza@ordineavvocatibologna.net

ESAMINATO

- l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati trasmesso, tra gli altri, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con e-mail in data 23/12/2020;

SENTITO

- il Nucleo Equo Compenso costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

CONSIDERATI

- i compiti e le prerogative dei Consigli degli Ordini Forensi, così come definiti dall'art. 29 L. 31 dicembre 2012, n. 247;
- le disposizioni in materia di equo compenso di cui all'art. art. 13-bis L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Equo compenso e clausole vessatorie);
- l'art. 3, comma 4, L. 22 maggio 2017, n. 81;



Gemellato con l'Ordine degli
Avvocati di Tolosa



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

L'avviso pubblico per la formazione di un nuovo Elenco di avvocati in oggetto, approvato con Deliberazione n. 407 del 14.12.2020, evidenzia plurimi aspetti che si pongono in evidente contrasto con i principi libera concorrenza e non discriminazione nonché con chiare previsioni di legge e, in ultima analisi, anche con il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare:

1) quanto al requisito della *“iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati con abilitazione alle Magistrature superiori”* (punto A.1), richiesto quale condizione indispensabile per l'iscrizione all'Elenco a prescindere dalla Autorità Giudiziaria avanti alla quale l'incarico dovrà essere svolto, si evidenzia che lo stesso esclude in radice, in modo del tutto ingiustificato, buona parte degli Avvocati e colpisce, in particolare, la fascia più giovane dell'Avvocatura, realizzando una indebita e immotivata restrizione delle norme che regolano i principi di pari opportunità, libera concorrenza e pari accesso al mercato del lavoro e vanificando le stesse finalità di legge che si assumono perseguite da Codesta Amministrazione.

Si chiede pertanto che Codesta Amministrazione voglia rimuovere tali ostacoli alla partecipazione creando due distinte fasce all'interno di ognuna delle sette Sezioni in cui l'Elenco è suddiviso, distinguendo tra cause da patrocinarsi avanti alle Magistrature ordinarie e cause da patrocinarsi avanti alle Magistrature superiori e consentendo con riferimento alla prima fascia l'iscrizione anche ad Avvocati non iscritti all'Albo speciale. Tale intervento amplierà la partecipazione con evidente beneficio anche di Codesta Amministrazione e in sintonia con le indicazioni impartite dall'ANAC al fine di favorire la contendibilità;

2) quanto al requisito di avere assunto, a far data dal 1° gennaio 2015, incarichi di difesa *“a favore di enti pubblici e/o persone giuridiche private e/o del relativo personale in almeno n. 20 giudizi relativi alla singola sezione nella quale si chiede di essere iscritti”* (punto A.6.a), si rileva che trattasi di requisito indebitamente restrittivo, tale da consentire solo ad una limitatissima cerchia di Avvocati la possibilità di accedere all'Elenco. Tale previsione limita in modo del tutto ingiustificato la libera concorrenza. Non si comprende, ad esempio, per quale ragione, al fine di valutare la comprovata esperienza, non si tengano in considerazione gli incarichi di difesa a favore di persone fisiche che non siano dipendenti di enti pubblici e/o di





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

persone giuridiche. Pare a questo proposito persino superfluo evidenziare che la formazione di un apposito Elenco per il conferimento di incarichi professionali è ritenuta modalità idonea a sostituire il ricorso ad avviso pubblico per ogni singolo affidamento a patto che i requisiti e le condizioni di accesso garantiscano la più ampia partecipazione, ciò anche al fine di dare concreta realizzazione al principio di rotazione.

Si chiede pertanto che Codesta Amministrazione voglia individuare requisiti di comprovata esperienza professionale tali da ampliare la platea dei soggetti che possono accedere all'Elenco;

- 3) non essendo prevista (quantomeno non espressamente) la possibilità, da parte degli Avvocati iscritti all'elenco, di chiedere la cancellazione dallo stesso, l'impegno *"a non avere rapporti di patrocinio contro l'Azienda USL di Bologna o contro il personale aziendale nel periodo di iscrizione nell'Elenco ... (impegno che va esteso anche ai professionisti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante ...)"* (punto A.9), risulta tale da creare un eccessivo squilibrio tra diritti (praticamente nessuno) ed obblighi, in violazione del divieto di cui all'art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192, richiamato dall'art. 3, comma 4, L. 22 maggio 2017, n. 81.

Si chiede pertanto che Codesta Amministrazione, nell'imporre l'assunzione dell'impegno di cui sopra, voglia, quantomeno, riconoscere espressamente agli Avvocati iscritti all'elenco la possibilità di chiedere la cancellazione dallo stesso con effetto immediato, con conseguente venir meno dell'impegno come sopra assunto;

- 4) quanto al requisito del *"possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco aziendale ... di una assicurazione professionale, per un massimale di almeno 1.000.000,00 di euro"* (punto A.11), si osserva che il professionista deve assolvere l'onere assicurativo così come imposto dalla normativa vigente. Ogni previsione peggiorativa, tanto più se richiesta anche per la semplice iscrizione all'elenco, cui può non fare seguito alcun conferimento di incarico, costituisce ingiustificato aggravio, con conseguente evidente squilibrio tra diritti ed obblighi. Sul punto, valga quanto sopra;
- 5) quanto all'obbligo *"di applicare i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso di una percentuale massima del 15% per spese generali"*, per incarichi in materia di responsabilità sanitaria (punto A.10, primo periodo), si osserva che tale previsione si pone in





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

evidente contratto con quanto stabilito dall'art. 13-bis L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Equo compenso e clausole vessatorie), secondo il quale *“si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6”*. Orbene, la quantificazione dei compensi sempre e comunque secondo parametri minimi, previsti come inderogabili dal D.M. 37/2018, non consente, all'evidenza, di proporzionare il compenso in conformità a quanto stabilito dal summenzionato art. 13-bis L. 247/2012. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, L. 247/2012, si considerano vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 8, L. 247/2012, le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma 4 del citato art. 13-bis L. 247/2012 sono nulle. Tale conseguenza si pone in evidente contrasto con i principi di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Per giunta, oltre a contrastare con il dettato normativo, la previsione di cui sopra realizza un effetto contrario al buon andamento della Pubblica Amministrazione. E' infatti ragionevole ipotizzare che il riconoscimento di compensi inadeguati non favorisca l'iscrizione dei professionisti più qualificati, così privando l'ente delle migliori professionalità. Tale modo di procedere non è peraltro in linea neppure con le indicazioni impartite dall'ANAC. Infatti, anche ai contratti esclusi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), D. Lgs. 50/2016 si applica l'art. 4 del Codice che impone che l'affidamento dell'incarico avvenga nel rispetto – tra gli altri – del principio di economicità. Ebbene, secondo l'ANAC, tale principio può essere declinato, con specifico riferimento ai servizi legali, nel senso di imporre *“alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in virtù del quale le stesse, prima dell'affidamento dell'incarico, sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con il D.M. 8 marzo 2018, n. 37. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione”*;





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

- 6) decisamente in contrasto con il D.M. 54/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, risulta poi la previsione secondo la quale *“se il legale assiste nel medesimo procedimento più soggetti o contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale il compenso unico non sarà, di regola, aumentato”* e, a maggior ragione, la previsione secondo la quale *“nel caso in cui vi siano differenti posizioni processuali nel medesimo processo (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere aumentato del 10% per la difesa della seconda posizione e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo”* (lettera G);

In ragione di quanto evidenziato nei precedenti punti 5 e 6, vale altresì la pena evidenziare che la violazione da parte dell'Avvocato dei principi in materia di compenso (o meglio, di equo compenso) è condotta soggetta a procedimento disciplinare e che compete al Consiglio dell'Ordine vigilare sul comportamento degli iscritti, segnalando eventuali violazioni al Consiglio di Disciplina. L'iscrizione all'elenco genera dunque, per l'Avvocato, un effetto paradossale.

Si chiede pertanto che Codesta Amministrazione voglia rivedere il punto A.10 e la lettera G dell'avviso in oggetto al fine di conformare i compensi riconosciuti al legale al rispetto di quanto previsto dall'art. 13-bis L. 247/2012 e dal D.M. 54/2014 e s.m.i., tenendo presente, tra l'altro, che, di norma, devono applicarsi i parametri medi e che, nei casi di particolare complessità, i parametri medi possono essere aumentati fino all'80%. Ciò al fine di valutare caso per caso – in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto/da svolgersi – l'equità del compenso, in conformità alle indicazioni impartite dalla stessa ANAC.

In ragione di quanto sopra ampiamente illustrato e motivato, si invita Codesta Amministrazione a modificare l'avviso pubblico, e la relativa determina, per la formazione di un Elenco, recependo le indicazioni come sopra fornite, e a riaprire conseguentemente i termini per la formazione di detto Elenco.

Si comunica, infine, che presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stato istituito il Nucleo locale di monitoraggio sull'Equo compenso, in applicazione del Protocollo siglato tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense il 2 luglio 2019.





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

In caso di mancata emenda dell'avviso in oggetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in attuazione del citato Protocollo, provvederà a trasmettere l'avviso al Nucleo centrale di monitoraggio istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o approfondimento, si porgono i migliori saluti.

Bologna, 17 febbraio 2021

Il Presidente

(avv. Italia Elisabetta d'Errico)



Gemellato con l'Ordine degli
Avvocati di Tolosa